



Newsletter n. 2/2009

Beckham smarca Kakà, Ronaldo e Ibrahimovic dal fisco spagnolo.

1. Un caso di abuso del diritto (o “doping fiscale”)?

Le trattative milionarie di giocatori di calcio che questa estate hanno occupato intere pagine di giornali devono essere lette anche alla luce del trattamento fiscale, di particolare favore, riservato ai lavoratori stranieri che si trasferiscono a lavorare (od a giocare) in una società spagnola.

La c.d. «legge Beckham», entrata in vigore nel 2002 in concomitanza con l'arrivo del giocatore inglese al Real Madrid, prevede un'aliquota del 24% (25% fino al 2007), anziché del 43%, da applicare sui redditi prodotti in Spagna da “lavoratori stranieri” che abbiano preso residenza nel Paese.

Si tratta invero della stessa aliquota applicata ai contribuenti che percepiscono fino a 17.000 Euro (!).

In altre parole i 13 milioni di euro pagati all'anno a Ronaldo, sono tassati come se ammontassero ad un millesimo di questa somma.

La (ribattezzata) “legge Beckham” era, in verità, stata pensata per attrarre lavoratori stranieri ed agevolare la loro permanenza in Spagna per i primi anni di lontananza dal proprio Stato di appartenenza.

Si tratta infatti, come sopra anticipato, di un regime limitato nel tempo: solo per i primi sei anni di residenza in Spagna.

* * *

Ci si deve chiedere, tuttavia, se tale regime di favore sia conforme a principi generali del diritto e se siano (fiscalmente) equiparabili il “lavoratore straniero” allo “sportivo-calciatore straniero”.

È invero difficile individuare una *ratio* agevolativa per le ipotesi di giocatori stranieri che percepiscono redditi milionari in Spagna.

In altre parole, siamo di fronte ad un caso di effettiva agevolazione di lavoratori stranieri ragionevolmente bisognosi di essere aiutati alla stregua di contribuenti con minori redditi (fino a 17.000 Euro), o siamo di fronte ad un caso di forzata equiparazione, di abuso del diritto (ovvero di “doping fiscale”)?

2. Principi di non discriminazione e di progressività

In primo luogo l'equiparazione dei calciatori stranieri retribuiti per milioni di euro ai lavoratori nazionali che percepiscono fino a 17.000 Euro, viola, a mio parere, il principio di non discriminazione.

In conseguenza della “legge Beckham” reclutare campioni di calcio all'estero è molto più economico per società come Real Madrid e Barcellona, rispetto ad altre squadre europee che, per garantire lo stesso guadagno netto ai super campioni, dovranno sborsare il 33,34%

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

ARGENTINA
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de
Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotà

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
Ciudad de
Méjico

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
Bern
Zurich

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



in più di compenso lordo; inoltre, a parità di reddito netto, l'imposta personale italiana è maggiore del 138,89% rispetto a quella spagnola.

Per questo motivo il Real Madrid è stato in grado di offrire a Kakà un ingaggio superiore a quello percepito al Milan spendendo meno.

* * *

Uguualmente, se si esamina la legge sotto il profilo del principio di progressività che ispira anche l'ordinamento spagnolo (art. 31, primo comma, Costituzione spagnola), è difficile giustificare la compatibilità con tale principio.

3. Dubbi sull'equiparabilità dello sportivo al lavoratore sotto il profilo fiscale.

Sorge allora un dubbio più che legittimo: la c.d. legge Beckham è effettivamente applicabile agli sportivi stranieri?

In altre parole, è equiparabile uno sportivo ad un lavoratore sotto il profilo fiscale?

La soluzione non è desumibile immediatamente da una disposizione normativa.

L'art. 93 del testo unico spagnolo sulla tassazione delle persone fisiche che prevede questa disciplina agevolativa, è rubricato "*Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español*" (regime fiscale speciale applicabile a lavoratori trasferiti in territorio spagnolo).

Tale norma non esclude certo gli sportivi dalla qualifica di lavoratori, ma allo stesso tempo non equipara lo sportivo al lavoratore.

* * *

La non equiparazione del lavoratore allo sportivo sotto il profilo fiscale si potrebbe desumere anche dalla disciplina del Modello OCSE per evitare le doppie imposizioni.

Il combinato degli artt. 7 e 14 (prima dell'abrogazione) da una parte, e 17 dall'altra, del Modello OCSE, distinguono chiaramente tra redditi derivanti da attività di professione indipendente (*independent personal services*) e redditi di artisti e sportivi (*artistes and sportsmen*)

L'art. 14 del Modello Ocse per evitare le doppie imposizioni fino al 2000 disciplinava la tassazione delle prestazioni di servizi indipendenti.

Dal 2000 l'art. 14 è stato abrogato in quanto dette prestazioni si sono intese equiparabili al reddito d'impresa di cui all'art. 7 del Modello Ocse.

Tuttavia, dalla lettura del Commentario Ocse all'art. 14, precedente la sua abrogazione, si legge che: "*l'articolo non disciplina le attività indipendenti degli artisti e sportivi, in quanto regolate dall'art. 17*".

Nel commentario all'art. 14 si legge ancora: "*l'articolo concerne quelli che sono comunemente conosciuti come servizi professionali*" ... "*il significato di servizi professionali è illustrato da alcuni esempi di tipiche professioni liberali*" (sic).

A livello Ocse, dunque, vi è una netta separazione tra attività di professionisti indipendenti e attività di "artisti e sportivi". L'art. 17 del Modello Ocse ricomprende in questa categoria: "*artisti di teatro, cinema, radio e televisione, musicisti, sportivi*".

Seguendo, dunque, la *ratio* del Modello Ocse, la disciplina spagnola di cui all'art. 93 del Testo Unico, in mancanza di previsione espressa, non sarebbe applicabile anche agli sportivi.

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

ARGENTINA
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de
Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotà

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
Ciudad de
Méjico

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
Bern
Zurich

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



4. Ulteriore argomento di ragionevolezza.

Se tali elementi di carattere sistematico ed interpretativo non fossero sufficienti, vi è un ulteriore argomento che informa ogni ordinamento giuridico: la ragionevolezza.

È ragionevole una riduzione di aliquota, per lavoratori stranieri che si recano a “lavorare” in Spagna percependo redditi di lavoratore autonomo.

Se il fine della disciplina spagnola introdotta nel 2002 è quello di agevolare i lavoratori stranieri che si trasferiscono per un determinato periodo a lavorare in Spagna e non hanno la possibilità di ritornare regolarmente nei propri paesi, non si comprende quale equiparazione possa compiersi per agevolare giocatori che percepiscono decine di milioni di Euro e (volendo) possono rientrare nel proprio paese anche ogni fine settimana con aerei privati.

a cura di:

Giovanni Moschetti

g.moschetti@studiosmoschetti.com

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

ARGENTINA
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de
Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
Ciudad de
Méjico

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
Bern
Zurich

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas